

## **ATTO DI COSTITUZIONE**

### **“ASSOCIAZIONE DAFNE”**

Associazione a tutela dei diritti dei bambini

#### **ART.1**

##### **(Costituzione, denominazione e sede)**

L'anno 2007., addì 16, nel mese di aprile, per volontà dei soci fondatori

**Luigina Capraro, Walter Marcer, Carmen Reduce, Laura Nalato, Stefania Bonetta, Giulia Marcer, Genny Sommacal, Giuliano Dal Magro, Francesca Pallotta, Monica Visigalli, Maria Tommasi, , Massimo Anania, Cecilia Tormen , Ingrid Calcinoni, Sabrina Prospero, Susanna Tison**

è costituita, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, l'Associazione denominata:

**ASSOCIAZIONE DAFNE**, con sede a **TRICHIANA (BI)**, in via **CAVASSICO SUP**, .

**La durata dell'Associazione è illimitata.**

#### **ART. 2**

##### **(Scopi e attività)**

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.

L'Associazione si prefigge di salvaguardare i diritti dei bambini adottando concrete iniziative per prevenire, contenere e ridurre la violenza sui minori in qualsiasi forma essa si manifesti.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone:

- 1) Di promuovere iniziative per sollecitare le istituzioni pubbliche a farsi carico di azioni e di responsabilità di propria competenza per migliorare le condizioni di vita di soggetti in età evolutiva
- 2) Di incoraggiare interventi da attuare a favore dei bambini di ogni scuola
- 3) Di sostenere corsi informativi e formativi per gli insegnanti, gli educatori e quanti operano a contatto dei bambini,
- 4) Organizzare annualmente incontri, dibattiti, convegni e seminari rivolti a tutti i cittadini allo scopo di favorire la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e la condivisione di un patrimonio comune di conoscenze che portino alla cura del benessere del bambino.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite da parte di non associati, e di prestazioni libere e gratuite dei propri associati.

#### **ART. 3**

##### **(Risorse Economiche)**

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) tesseramento annuale dei soci, effettivi e sostenitori, nella misura di € 10,00 ( al minimo)
- b) contributi in denaro, beni mobili ed immobili, che saranno volontariamente devoluti dai soci e dai simpatizzanti non soci, per perseguire le finalità statutarie dell'Associazione;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da iniziative promozionali.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 2 maggio e termine il 30 aprile di ogni anno.

Eventuali avanzi di bilancio in caso di scioglimento saranno devoluti ad associazioni che operino nello stesso campo.

Al termine di ogni esercizio sociale il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di maggio.

#### **ART. 4 (Soci)**

soci si differenziano in:

- soci effettivi
- soci sostenitori
- soci onorari

Il numero dei soci è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci effettivi e i soci onorari, persone fisiche o entità collettive di diritto privato, nella persona del loro rappresentante, senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

#### **ART. 5 (Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)**

L'ammissione a socio effettivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

La qualità di socio effettivo si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, o potenzialmente lesivo dell'immagine e della credibilità dell'Associazione
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari.  
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

I soci sostenitori contribuiscono all'associazione anche semplicemente con il valore della tessera: non hanno doveri, né diritti

L'assemblea dei soci effettivi delibera su proposta, anche individuale, sulla nomina dei soci onorari

#### **ART. 6 (Doveri e diritti degli associati)**

I soci effettivi sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.
- d) Ad essere informati in merito allo stato di proseguimento delle finalità statutarie, alle attività programmate in corso di attuazione, ai soggetti preposti alle cariche associative o investiti di compiti organizzativi all'interno dell'Associazione

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

#### **ART. 7 (Organi dell'Associazione)**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Comitato Direttivo;
- c) i revisori dei conti (almeno due);
- d) il Presidente.
- e) Il Tesoriere
- f) Il Segretario
- g) Il Vicepresidente

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, documentate e concordate preventivamente con il comitato direttivo.

## **ART. 8 (Assemblea)**

L'Assemblea è composta da tutti i soci effettivi e onorari e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nominati i componenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei revisori dei conti;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) delibera l'esclusione dei soci;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o il Collegio dei revisori o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice – Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e l'orario della seconda.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## **ART. 9 (Il Comitato Direttivo)**

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 9 e non superiore a 19, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato Direttivo solo gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea,

che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario, il Tesoriere e i revisori dei conti

Al Comitato direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario, il Tesoriere;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci
- f) nomina i revisori dei conti al proprio interno.

Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro delegato all'occasione.

Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il comitato si riunisce anche mediante comunicazione telefonica.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea generale.

I revisori dei conti si radunano almeno due volte l'anno una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo.

#### **ART. 10 (Il Presidente)**

Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, dura in carica due anni, può essere rieletto più volte.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice – Presidente o, in assenza, al membro delegato all'occasione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo.

Il Presidente può essere destituito per gravi motivi con voti a maggioranza del Comitato direttivo

#### **ART. 10 bis ( Il Vicepresidente)**

Il Vicepresidente è eletto dal Comitato direttivo fra i suoi membri, a maggioranza dei presenti, e dura in carica due anni, può essere rieletto più volte.

Il Vicepresidente svolge, in caso di temporanea impossibilità del presidente, le mansioni a questo devolute, con le medesime modalità.

In caso il presidente eletto versi in una situazione di permanente impossibilità, il Comitato direttivo elegge un nuovo Presidente.

#### **ART: 10 ter (IL tesoriere)**

Il Tesoriere custodisce il denaro dell'Associazione; a tal fine gli è data facoltà, previo parere vincolante del Comitato direttivo, di aprire conti correnti con Istituti di credito a nome dell'Associazione, con firma congiunta a quella del Segretario.

Annualmente con l'ausilio del Segretario, presenta al Comitato, che lo approva, il bilancio dell'Associazione, redatto senza formalità

**ART. 10 QUATER**  
**( IL Segretario)**

Il Segretario è eletto dal Comitato direttivo fra i suoi membri, a maggioranza dei presenti, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Segretario custodisce e aggiorna il registro dei soci; predispone l'ordine del giorno ed il verbale delle riunioni del Comitato; cura le comunicazioni interne ed esterne e con la stampa, in collaborazione con un socio competente, relative alle riunioni del Comitato

**ART. 11**  
**(Scioglimento)**

L'Associazione ha durata illimitata; in caso si decida per lo scioglimento dell'Associazione, dopo le operazioni di liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

**ART. 12**  
**(Norma finale - rinvio)**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.

.